



IL PARLAMENTO EUROPEO: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'organizzazione e il funzionamento del Parlamento europeo sono disciplinati dal suo regolamento interno. Le attività del Parlamento sono guidate dagli organi politici, dalle commissioni, dalle delegazioni e dai gruppi politici.

BASE GIURIDICA

- Articolo 14 del trattato sull'Unione europea (TUE) e articoli 223, 224, 226, 229, 231 e 232 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- [regolamento del Parlamento europeo](#).

APPARTENENZA E COMPOSIZIONE

Le norme generali relative alla composizione del Parlamento europeo sono stabilite all'articolo 14, paragrafo 2, TUE, in base al quale il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che ne stabilisce la composizione. L'articolo sancisce inoltre che il Parlamento è composto da un massimo di 751 rappresentanti dei cittadini dell'Unione (750 deputati più il Presidente). Inoltre, la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo «degressivamente proporzionale», con una soglia minima di sei membri per Stato membro. Nessuno Stato membro può avere più di 96 seggi.

Il concetto di proporzionalità regressiva implica che il numero totale dei seggi è ripartito in base alla dimensione della popolazione degli Stati membri, ma gli Stati membri più popolosi accettano di essere sottorappresentati al fine di favorire una maggiore rappresentanza dei paesi meno popolati: quanto più esteso è il paese, tanto minore è il numero di seggi in proporzione al numero di abitanti. Tale concetto è stato ulteriormente definito nelle successive decisioni del Consiglio europeo adottate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, TUE dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Alla luce del recesso del Regno Unito dall'UE, è stato necessario valutare la redistribuzione dei suoi 73 seggi. Il 28 giugno 2018, facendo seguito a una proposta del Parlamento^[1], il Consiglio europeo ha adottato una decisione sulla composizione dell'Assemblea dopo le elezioni del 2019^[2]. Il numero totale dei seggi è stato ridotto

[1] [Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 giugno 2018 sul progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo](#) (GU C 28 del 27.1.2020, pag. 154).

[2] [Decisione \(UE\) 2018/937 del Consiglio Europeo, del 28 giugno 2018, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo](#) (GU L 165 I del 2.7.2018, pag. 1).



da 751 a 705 e alcuni Stati membri hanno visto aumentare la propria quota. Il numero di deputati al Parlamento europeo da eleggere in ciascuno Stato membro è stato concordato come segue: Germania 96; Francia 79; Italia 76; Spagna 59; Polonia 52; Romania 33; Paesi Bassi 29; Belgio, Grecia, Ungheria, Portogallo, Svezia e Repubblica ceca 21; Austria 19; Bulgaria 17; Finlandia, Danimarca e Slovacchia 14; Irlanda 13; Croazia 12; Lituania 11; Lettonia e Slovenia 8; Estonia 7; Cipro, Lussemburgo e Malta 6. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2 di tale decisione ha sancito inoltre che, nel caso in cui il Regno Unito fosse ancora uno Stato membro dell'Unione all'inizio della legislatura 2019–2024 (ossia a giugno 2019), il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti per ciascuno Stato membro sarebbe rimasto invariato rispetto al mandato precedente^[3], fino a quando il recesso del Regno Unito dall'Unione non fosse divenuto giuridicamente efficace. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 31 gennaio 2020.

Dopo ogni elezione, il Parlamento si deve riunire di pieno diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese (Atto del 20 settembre 1976^[4]). A norma dell'articolo 229, paragrafo 1, TFUE, il Parlamento si deve riunire di pieno diritto anche il secondo martedì di marzo di ogni anno.

ORGANIZZAZIONE

A. Il Presidente

A norma del regolamento, il Presidente del Parlamento è eletto per un mandato rinnovabile di due anni e mezzo (articolo 19) tra i deputati del Parlamento. Il Presidente rappresenta il Parlamento all'esterno e nelle sue relazioni con le altre istituzioni dell'UE. Sovrintende alle discussioni in plenaria e garantisce il rispetto del regolamento del Parlamento. In apertura di ogni riunione del Consiglio europeo, il Presidente esprime il punto di vista del Parlamento europeo e le sue preoccupazioni in merito ai punti iscritti all'ordine del giorno e ad altre tematiche. Con la sua firma, il Presidente rende esecutivo il bilancio dell'Unione dopo che quest'ultimo è stato approvato dal Parlamento. I Presidenti del Parlamento e del Consiglio firmano tutti gli atti legislativi adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria. Il Presidente può essere sostituito da uno dei 14 vicepresidenti (articolo 23 del regolamento).

B. La plenaria

La plenaria è il Parlamento europeo in senso stretto e le sedute plenarie sono presiedute dal Presidente. Il Parlamento si riunisce a Strasburgo ogni mese (tranne che in agosto) per una «tornata» che dura quattro giorni da lunedì a giovedì. Le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles. La tornata è ripartita in singoli giorni di seduta (articolo 153 del regolamento). In Aula i seggi sono attribuiti ai deputati in base alla loro appartenenza politica, da sinistra a destra, previo accordo con i presidenti dei gruppi. Il Presidente apre le sedute, talvolta con un tributo o un discorso su un tema di attualità. Il Presidente è coadiuvato nei suoi compiti dai 14 vicepresidenti, che possono assumere la presidenza. La Commissione europea e il Consiglio dell'Unione europea partecipano

[3]Cfr. articolo 3 della [decisione del Consiglio europeo, del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo \(GU L 181 del 29.6.2013, pag. 57\)](#).

[4]Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, GU L 278 dell'8.10.1976.



alle sedute al fine di facilitare la cooperazione tra le istituzioni nel processo decisionale. Qualora il Parlamento lo richieda, i rappresentanti delle due istituzioni possono anche essere chiamati a rendere dichiarazioni o fare un resoconto delle proprie attività.

C. Organi politici

Gli organi politici del Parlamento comprendono l'Ufficio di presidenza (articolo 24 – il Presidente e 14 vicepresidenti), la Conferenza dei presidenti (articolo 26 – il Presidente e i presidenti dei gruppi politici), i cinque questori (articolo 28 – responsabili delle attività amministrative e finanziarie dei deputati), la Conferenza dei presidenti di commissione (articolo 29) e la Conferenza dei presidenti di delegazione (articolo 30). Il mandato del Presidente, dei vicepresidenti e dei questori, nonché dei presidenti di commissione e di delegazione è di due anni e mezzo (articolo 19 del regolamento).

D. Commissioni e delegazioni

I membri siedono in 20 commissioni, 2 sottocommissioni e 39 delegazioni (delegazioni interparlamentari e delegazioni presso le commissioni parlamentari miste, commissioni di cooperazione parlamentare e assemblee parlamentari multilaterali)^[5]. Il Parlamento invia inoltre una delegazione presso l'Assemblea parlamentare paritetica istituita nell'ambito dell'accordo stipulato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e l'Unione europea^[6]. Il Parlamento può inoltre istituire commissioni speciali (articolo 207 del regolamento) e commissioni di inchiesta (articolo 226 TFUE e articolo 208 del regolamento).

A norma dell'articolo 213 del regolamento, ogni commissione o delegazione elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito da un presidente e quattro vicepresidenti al massimo.

E. Gruppi politici

I deputati non sono suddivisi in delegazioni nazionali, bensì in formazioni transnazionali costituite sulla base delle affinità politiche. A norma del regolamento, un gruppo politico deve essere composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri e deve constare di almeno 25 deputati (articolo 33). I gruppi politici tengono riunioni regolari nel corso della settimana che precede la tornata e a margine della stessa e organizzano giornate di studio finalizzate a determinare i principi di base della propria attività. Alcuni gruppi politici corrispondono a partiti politici sovranazionali attivi a livello dell'Unione europea.

F. Partiti politici e fondazioni a livello europeo

Il Parlamento sostiene la creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo di partiti politici e fondazioni veramente europei, ivi compresa l'adozione di una legislazione quadro. L'articolo 224 TFUE fornisce una base giuridica per l'adozione, secondo la procedura legislativa ordinaria, dello statuto dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative al loro finanziamento. Nel 2003 è stato introdotto un sistema di finanziamento dei partiti politici europei, che ha consentito l'istituzione di fondazioni

[5] Il numero dei deputati per commissione è stabilito al paragrafo 1 della [decisione del Parlamento europeo del 2 luglio 2014 sulla composizione numerica delle commissioni \(GU C 224 del 21.6.2016, pag. 34\)](#).

[6] Si veda l'[accordo di Cotonou quale rivisto a Ouagadougou il 22 giugno 2010, articolo 17](#).



politiche a livello dell'UE^[7]. In risposta a talune pratiche abusive, tali norme sono state recentemente modificate dal regolamento (UE, Euratom) 2018/673, del 3 maggio 2018^[8], allo scopo di rafforzare la dimensione europea dei partiti politici europei, garantire una distribuzione più equa dei fondi e migliorare l'applicazione della normativa.

I partiti europei attualmente esistenti sono: il gruppo del Partito popolare europeo (Democratico cristiano) (PPE), il Partito del socialismo europeo (PSE), l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE), il Partito verde europeo, l'Alleanza dei conservatori e riformisti europei (AECR), il Partito della sinistra europea (SE), il Movimento per un'Europa della libertà e della democrazia (MELD), il Partito democratico europeo (PDE), l'Alleanza libera europea (ALE), l'Alleanza europea per la libertà (EAF), l'Alleanza dei movimenti nazionali europei (AEMN), il Movimento politico cristiano europeo (ECPM) e l'Alleanza per la democrazia diretta in Europa (ADDE). I partiti sovranazionali operano in stretta collaborazione con i relativi gruppi politici al Parlamento europeo.

Tra le principali fondazioni politiche europee figurano: il Centro Wilfried Martens per gli studi europei, la Fondazione europea di studi progressisti, il Forum liberale europeo, la Fondazione verde europea, l'Istituto dei democratici europei, Trasformare l'Europa e Una nuova direzione — Fondazione per la riforma europea.

Il 22 novembre 2012 il Parlamento ha approvato una risoluzione^[9] che esortava i partiti politici europei a nominare candidati alla presidenza della Commissione al fine di rafforzare la legittimità politica sia del Parlamento che della Commissione. Tali accordi sono stati attuati in vista delle elezioni del 2014, tenutesi per la prima volta tra i principali candidati delle varie famiglie politiche. Dopo le elezioni del 2014, Jean-Claude Juncker, uno di essi, è stato eletto presidente della Commissione dal Parlamento europeo il 22 ottobre 2014. Nella sua decisione del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea^[10], il Parlamento ha avvertito di essere pronto a respingere qualsiasi candidato, nella procedura d'investitura del Presidente della Commissione, che non sia stato nominato «candidato principale» (Spitzenkandidat) di un partito politico europeo in vista delle elezioni europee del 2019. Sebbene alla fine sia stato accantonato per le elezioni del 2019, si ritiene che il sistema dei candidati principali abbia creato una piattaforma più ampia per il dibattito tra i candidati, conferendo maggiore trasparenza e legittimità politica al ruolo del presidente della Commissione e rafforzando il coinvolgimento e la consapevolezza dei cittadini dell'Unione nel processo elettorale.

La Commissione ha considerato l'idea di istituire liste transnazionali quale passo appropriato verso il miglioramento della legittimità delle istituzioni dell'UE agli occhi

[7][Regolamento \(UE, Euratom\) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee \(GU L 317 del 4.11.2014 pag. 1\).](#)

[8][Regolamento \(UE, Euratom\) 2018/673, del 3 maggio 2018, recante modifica il regolamento \(UE, Euratom\) n. 1141/2014 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee \(GU L 114 del 4.11.2014 pag. 1\).](#)

[9][Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2012 sulle elezioni al Parlamento europeo nel 2014 \(GU C 419 del 16.12.2015, pag. 185\).](#)

[10][Decisione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2018 sulla revisione dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea \(GU C 463 del 21.12.2019, pag. 89\).](#)



dei cittadini: la creazione di una circoscrizione elettorale europea potrebbe rafforzare la dimensione europea delle elezioni, in quanto darebbe ai cittadini dell'Unione la possibilità di entrare in contatto con candidati provenienti da tutta Europa^[11]. Il 7 febbraio 2018 il Parlamento ha votato contro la creazione di un collegio elettorale transnazionale per le elezioni europee del 2019, lasciando tuttavia la porta aperta a possibili discussioni future.

G. Segretariato del Parlamento

Il **Segretariato** del Parlamento è diretto dal Segretario generale, che è nominato dall'Ufficio di presidenza (articolo 234 del regolamento). La composizione e l'organizzazione del Segretariato sono anch'esse stabilite dall'Ufficio di presidenza; esso attualmente comprende 12 Direzioni generali e il Servizio giuridico. Ha il compito di coordinare l'attività legislativa e di organizzare le sessioni plenarie e le riunioni. Fornisce inoltre assistenza tecnica, giuridica e da parte di esperti agli organi parlamentari e ai membri del Parlamento e li assiste nell'esercizio del loro mandato. Il Segretariato fornisce servizi di interpretariato e traduzione per tutte le riunioni e i documenti ufficiali.

FUNZIONAMENTO

In base ai trattati, il Parlamento organizza le sue attività autonomamente e approva il proprio regolamento interno a maggioranza dei deputati che lo compongono (articolo 232 TFUE). Salvo se diversamente stabilito dai trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi (articolo 231 TFUE). Il Parlamento stabilisce il proprio ordine del giorno per le tornate, che prevede principalmente l'adozione di relazioni preparate dalle commissioni parlamentari, interrogazioni alla Commissione e al Consiglio, dibattiti d'urgenza e dichiarazioni della Presidenza. Le riunioni di commissione e le sedute plenarie sono pubbliche e trasmesse sul web.

SEDE E LUOGHI DI LAVORO

Dal 7 luglio 1981 ad oggi, il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni che invitano i governi degli Stati membri a rispettare l'obbligo loro imposto dai trattati di fissare una sede unica per le istituzioni. Dato che per lungo tempo essi non sono riusciti in tale obiettivo, il Parlamento ha preso una serie di decisioni circa la propria organizzazione e i propri luoghi di lavoro (Lussemburgo, Strasburgo e Bruxelles). In occasione del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, i governi degli Stati membri sono giunti a un accordo sulle sedi delle istituzioni, in base al quale:

- il Parlamento europeo ha sede a Strasburgo, dove si tengono le 12 tornate mensili, compresa la sessione durante la quale è adottata la decisione relativa al bilancio annuale dell'UE;
- le tornate aggiuntive si tengono a Bruxelles;
- le commissioni parlamentari si riuniscono a Bruxelles;

[11]<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0095&qid=1582622197013&from=IT>



— il Segretariato generale e i suoi servizi restano a Lussemburgo.

Tale decisione è stata criticata dal Parlamento. Tuttavia, la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 1° ottobre 1997 — causa C-345/95) ha confermato che la sede del Parlamento è stata stabilita in conformità di quanto previsto dall'attuale articolo 341 TFUE. Il contenuto della decisione è stato inserito nel trattato di Amsterdam sotto forma di protocollo allegato ai trattati.

Benché il Parlamento abbia deplorato tali decisioni, è stato costretto a redigere il proprio calendario annuale di conseguenza, sulla base di una proposta presentata dalla Conferenza dei presidenti. In generale, nel corso dell'anno il Parlamento tiene 12 tornate di quattro giorni a Strasburgo e sei tornate di due giorni a Bruxelles. Diverse iniziative sono state lanciate dai deputati per evitare di riunirsi a Strasburgo. Ad esempio per il 2012 è stato adottato un calendario che includeva due tornate di due giorni durante la stessa settimana di calendario in ottobre a Strasburgo, riducendo di quattro giorni il tempo totale dedicato alle riunioni a Strasburgo. Tuttavia, in seguito ad un ricorso da parte della Francia, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che, in conformità delle decisioni adottate, sono necessarie due tornate piene (causa C-237/11).

A norma dell'articolo 229 TFUE, Il Parlamento può riunirsi in tornata straordinaria su richiesta della maggioranza dei deputati che lo compongono, del Consiglio o della Commissione. Il 18 dicembre 2006 il Parlamento ha tenuto per la prima volta una tornata plenaria aggiuntiva a Bruxelles, immediatamente dopo il Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006. Tale prassi di dare un seguito immediato alle riunioni del Consiglio europeo si è da allora consolidata.

COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO PER GRUPPO E STATO MEMBRO

Una tabella che offre una panoramica dei gruppi politici e della loro composizione è disponibile al seguente link: <http://www.europarl.europa.eu/meps/it/crosstable.html>.

Eva Pavy
02/2020

